

milioni di euro, venga destinata, in maniera esclusiva, al funzionamento degli impianti olimpici di montagna e per la promozione turistica della Valle di Susa.

9/3210/10. Cota, Esposito.

X La Camera,

premesso che:

gli stabilimenti balneari sono una importante realtà socio-economica tipica del settore del turismo del nostro Paese, che nel corso ormai centenario della loro attività hanno garantito un elevato livello di accoglienza e di servizi a favore dei cittadini e della clientela turistica internazionale;

gli stabilimenti balneari sono diffusi in tutto il territorio costiero del Paese ed in alcune particolari aree, come la Versilia e la costa romagnola e marchigiana, e hanno raggiunto livelli di significatività economica paragonabile a quella di veri e propri distretti produttivi manifatturieri. Sono, inoltre, fortemente integrati con l'offerta alberghiera contribuendo significativamente al prodotto interno lordo turistico;

sulla base di recenti dati, nel territorio nazionale sono attualmente operativi circa 28.000 stabilimenti balneari, che in media occupano durante la stagione estiva non meno di 300.000 addetti, ai quali vanno aggiunti gli addetti occupati nell'indotto, ovvero dagli esercizi pubblici e dagli esercizi commerciali che vivono a stretto contatto con gli stabilimenti balneari;

gli stabilimenti balneari, oltre a rappresentare un settore primario della nostra economia, svolgono una imprescindibile attività a tutela dei turisti garantendo loro le necessarie informazioni quotidiane sulla balneabilità del mare, la sorveglianza delle coste e l'assistenza immediata in caso di emergenza a mare;

non va dimenticato, inoltre, l'imprescindibile ruolo svolto dagli stabili-

menti balneari a tutela dell'ambiente naturale costiero ed in particolare nelle operazioni di pulizia e di manutenzione degli arenili;

alla luce di quanto esposto la gestione di uno stabilimento balneare deve essere considerata una vera e propria attività imprenditoriale complessa, chiamata contemporaneamente a gestire una serie di servizi alla clientela turistica ed in conseguenza ad intrattenere rapporti di natura economica con altre attività commerciali, a garantire un adeguato livello occupazionale e a svolgere servizi di tutela pubblica dei bagnanti e di manutenzione ambientale dei tratti di costa di competenza;

proprio per le caratteristiche descritte, gli stabilimenti balneari del nostro Paese si distinguono profondamente da quelli del resto dei Paesi mediterranei a maggiore vocazione turistica, come Francia, Spagna e Grecia, dove la diffusione è assai più contenuta e in molti casi sono gestiti direttamente dagli alberghi e a disposizione esclusivamente della loro clientela;

l'attività imprenditoriale di gestione degli stabilimenti balneari nasce con il rilascio di una concessione demaniale marittima, valida per un determinato periodo di tempo e gli investimenti e la continuità operativa dell'attività dipendono essenzialmente dalla durata, dalle condizioni di esercizio, ovvero dai canoni concessori, e dalla possibilità di rinnovo della concessione;

proprio per far fronte alle esigenze di continuità operativa dell'attività di gestione di uno stabilimento balneare, l'articolo 37 del codice della navigazione stabilisce che nell'assegnazione della concessione e nella fase di rinnovo della medesima è preferito il richiedente che offre maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico;

con riguardo alla durata della concessione, l'articolo 10 della legge n. 88 del 2001, che ha modificato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 400 del 1993, ha previsto un meccanismo di rinnovo automatico delle medesime con cadenza sessennale;

tal combinato disposto, insieme ad altre disposizioni normative che hanno demandato a regioni e comuni compiti di regolamentazione tecnica dell'attività, ha consentito nel corso degli ultimi anni un forte sviluppo dell'attività lungo tutta la costa nazionale e garantito la possibilità ai gestori degli stabilimenti balneari di programmare consistenti investimenti finalizzati a migliorare le strutture ricettive degli stabilimenti e ad innalzare il livello dei servizi offerti al cittadino;

in data 2 febbraio 2009, l'Unione europea ha aperto nei confronti dell'Italia europea una procedura d'infrazione n. 2008/4908 per il mancato adeguamento della normativa nazionale in materia di concessioni demaniali marittime ai contenuti previsti dalla « direttiva servizi », meglio conosciuta come direttiva Bolkestein (direttiva 123/2006/CE);

la Direzione generale del mercato interno e dei servizi della Commissione europea, in una nota del 4 agosto 2009 inviata dalla rappresentanza permanente presso l'Unione europea al dipartimento delle politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha evidenziato che la preferenza accordata dall'articolo 37 del codice della navigazione al concessionario uscente, oltre ad essere contraria all'articolo 43 del trattato istituito dalla comunità europea, è nel contempo in contrasto con l'articolo 12 della « direttiva servizi » ed ha invitato le autorità italiane ad adottare tutte le misure necessarie al fine di rendere l'ordinamento italiano pienamente conforme a quello comunitario entro il termine ultimo del 31 dicembre 2009;

per effetto della procedura di infrazione aperta dall'Unione europea, il

provvedimento in esame affronta opportunamente il tema,

impegna il Governo:

a riconoscere la specificità del turismo ricreativo balneare nazionale, l'originalità e la particolarità dell'organizzazione delle nostre spiagge nel panorama europeo;

a tenere conto della unicità e singolarità del settore a partire dal decreto di recepimento della direttiva 123/2006/CE in corso di predisposizione ed in discussione nelle Commissioni parlamentari per i previsti pareri, valutando la possibilità dell'esclusione del settore dall'applicazione della medesima o di diverso trattamento rispetto al più generale campo dei « servizi »;

ad istituire un apposito tavolo istituzionale, con la partecipazione di regioni, enti locali, associazioni rappresentative dei gestori di stabilimenti balneari, finalizzato a concordare i contenuti della nuova disciplina di regolamentazione delle concessioni demaniali marittime e la sua corretta applicazione, agevolando la risoluzione dei contenziosi relativi ai canoni.

9/3210/11. Vannucci

La Camera,

premesso che:

la legge n. 84 del 1994 ha modificato l'assetto della portualità italiana introducendo nell'ordinamento il principio della liberalizzazione delle operazioni portuali in un mercato regolato e segnando, in maniera chiara, i compiti di amministrazione e pubblici, affidati alle autorità portuali, dai compiti operativi di esclusiva pertinenza dei privati.

dopo oltre 15 anni, la legge 84 del 1994 necessita di una rivisitazione – obiettivo che si era già tentato di raggiungere anche in precedenti legislature, senza esito – al fine di rafforzare il ruolo delle autorità portuali, anche definendosi meglio i compiti rispetto a quelli dell'Autorità marittima per una maggiore efficienza